



Antonio Cardarelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
Via Antonio Cardarelli 9 - 80131 Napoli

DIREZIONE STRATEGICA

Prot. n° 1730 /DG

del 23/03/2020

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

Al Servizio di sorveglianza Sanitaria
Al Responsabile UOSD Medicina Legale
Alla UOC Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Informativa assenze dal servizio.

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in ordine alle assenze dal servizio richieste a vario titolo dai dipendenti di quest'Azienda, si richiamano le seguenti disposizioni di legge e/o circolari ministeriali che dettano misure per il contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19:

- 1) **Congedi ordinari**: il DPCM del 1.3.2020, pubblicato sulla G.U. n.52 del 1.3.2020, ha disposto all'art.2 comma 1 lettera l) per il personale sanitario e tecnico, nonché per il personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale nei comuni indicati all'allegato 1 " *la sospensione dei congedi ordinari* "; tale indicazione deve ritenersi estensibile attualmente a tutto il territorio nazionale tenuto conto del diffondersi dell'epidemia che ha determinato l'intensificarsi delle misure finalizzate al contenimento e gestione della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Si fa eccezione per quel personale che per effetto di disposizioni della Direzione strategica di temporanea sospensione di alcune attività (ad es. le attività chirurgiche in elezione) e/o di accorpamenti di UU.OO non risulti destinatario, nell'immediatezza, di disposizioni di utilizzazione; il predetto personale dovrà essere collocato in ferie fino a diversa disposizione di servizio.

Per il restante personale appartenente ai ruoli amministrativo, professionale e tecnico, è consentito ai responsabili delle Unità Operative di appartenenza degli stessi di valutare richieste in riferimento alle necessità organizzative e alle attività istituzionali, tenuto conto che, con disposizione della Direzione strategica n.1609 del 18.03.2020, è stata autorizzata la modalità lavorativa cd. " *lavoro agile* "; sono esclusi i dipendenti che risultano impegnati in attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza.

- 2) **Permessi retribuiti ex art.42 D.Lgs.151/01**: Per la concessione dei permessi retribuiti di cui all'art.42 D.Lgs 151/01 per i quali la normativa prevede la possibilità per l'Amministrazione di concederli con decorrenza differita rispetto a quella indicata nell'istanza dall'interessato/a, fino ad un massimo di mesi tre, la citata decorrenza verrà stabilita da i responsabili delle Unità Operative previa programmazione delle relative sostituzioni e comunque non oltre il limite previsto dalla citata normativa.
- 3) **Permessi ex art. 33 legge n.104/1992** Il Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, all'art.24, comma 1, ha incrementato il numero di giorni fruibili ai sensi dell'art.33 legge n.104/1992

a 12 per i mesi di marzo e aprile 2020. La norma espressamente prevede al comma 2 che la fruibilità da parte del personale sanitario deve essere compatibile con le esigenze organizzative dell'Azienda.

Considerata la situazione emergenziale, le prescrizioni governative e regionali, finalizzate alla immediata realizzazione del maggior numero possibile di nuovi posti Covid 19 rianimazione, subintensivi e ordinari, che determina una riorganizzazione delle risorse disponibili, l'Azienda non concede tale fruizione in quanto non compatibile per il personale sanitario, ivi compreso il personale OSS, in questa fase di pieno contrasto all'epidemia da Covid-19. In ogni caso, sulla base dell'andamento dell'epidemia si provvederà ad una rivalutazione delle modalità di fruizione.

Per il restante personale, il Direttore e/o i Responsabili UU.OO. valuterà comparando gli interessi sottesi alla necessità di assistenza con le esigenze di servizio per le quali è stata autorizzata la modalità del lavoro agile.

- 4) **Congedo parentale:** l'art.25 del suddetto Decreto prevede che per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di uno specifico congedo e relative indennità, precisando che lo stesso spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori non stiano già fruendo di analoghi benefici.

Il periodo di congedo previsto è pari a 15 giorni e può essere fruito frazionatamente. La richiesta deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima della fruizione, la stessa deve essere accompagnata da un visto, posto dai responsabili corrispondenti ai profili professionali richiedenti.

In alternativa, solo per dipendenti del settore sanitario, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, è riconosciuto il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

I genitori dipendenti del settore pubblico di figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% del reddito, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione e cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I dipendenti del settore pubblico con figli minori, di età compresa tra i 12 e 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento contribuzione figurativa.

Nel caso di dipendenti genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 legge n.104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non vi è alcun limite di età per la fruizione del congedo.

- 5) **Assenza per emergenza:** Le assenze del personale a titolo di "Permessi per emergenza" di cui alla disposizione della direzione strategica n. 1356/DG del 9.3.2020, finalizzata alla tutela della salute del lavoratore che risulti particolarmente esposto al contagio per effetto di patologie gravi (es. immunodepressi, trapiantati ecc), sono autorizzate qualora il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, coadiuvato dalla Unità Operativa Dipartimentale di Medicina Legale, attesti che la certificazione medica prodotta a sostegno della richiesta è compatibile con la necessità di maggiore tutela del lavoratore in conformità alla richiamata disposizione.


- 6) **Quarantena:** l'art.7 del decreto legge n.14/2020 stabilisce che l'assenza del personale dipendente conseguente alla cd. quarantena non si applica agli operatori sanitari, che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo Covid - 19.

- 7) **Lavoro agile:** L'applicazione di modalità di lavoro agile è prevista unicamente per il personale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico con esclusione del personale sanitario, salvo per quest'ultimo che risulti assegnato in servizio non adibito all'assistenza


98

diretta (es. UOC Epidemiologia); in tali ipotesi dovrà risultare l'autorizzazione espressa della Direzione Sanitaria.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Maria Maiorano



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe Russo



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Longo

